



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 6694/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/189/2024

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 718 del 03/03/2021, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013. Ditta Ustica Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in contrada Spalmatore s.n.c. nel Comune di Ustica e sede dell'Impianto di produzione conglomerati bituminosi e impianto recupero rifiuti non pericolosi in Via delle Industrie n. 91 Fg. 2 partt. 1273-1274-1275 nel Comune di Isola delle Femmine (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 22/11/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Energia e Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario istruttore: Dott. Claudio Marino). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 718 del 03/03/2021, questa Amministrazione ha adottato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale in favore della Ditta Ustica Costruzioni Generali s.r.l. con sede legale in contrada Spalmatore s.n.c. nel Comune di Ustica e sede dell'Impianto di produzione conglomerati bituminosi in Via delle Industrie n. 91 Fg. 2 partt. 1273-1274-1275 nel Comune di Isola delle Femmine (PA), per i seguenti titoli:
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il SUAP associato dei Comuni di Carini, Capaci, Torretta e Isola delle Femmine (d'ora in poi denominato "SUAP") ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale protocollo n. 04/21 del 11/03/2021;
- il Sig. Pietro Dejoma, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Ustica Costruzioni Generali s.r.l., ha presentato al SUAP con protocollo n. 1548 del 09/07/2024 la richiesta e la documentazione finalizzata alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 per l'Impianto di produzione conglomerati bituminosi in Via delle Industrie n. 91 Fg. 2 partt. 1273-1274-1275 nel Comune di Isola delle Femmine (PA);
- l'istanza è stata assunta al protocollo questo Ente al n. 60335 del 31/07/2024 e la documentazione è stata completata con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 74421 del 19/09/2024;
- le modifiche, relative ai titoli abilitativi dello scarico dei reflui e dell'impatto acustico, consistono nell'inserimento dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi sulla part. 1274, senza alcuna modifica al titolo abilitativo delle emissioni in atmosfera;
- con nota prot. n. 79468 del 04/10/2024, l'Ufficio VIA-VAS-VINCA-PAUR-Bonifiche di questo Ente ha espresso parere favorevole all'iscrizione della Ditta nel Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedure semplificate;
- con nota prot. 11804 del 22/10/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 24/10/2024, il Comune di Isola delle Femmine ha preso atto della valutazione di impatto acustico prodotta dalla Ditta ai sensi della L. n. 447/95 e ha preso atto dell'assenza di variazioni relativamente allo scarico dei reflui;

Considerato che:

- la richiesta di A.U.A. e la documentazione prodotta dalla Ditta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state

riscontrate anomalie.

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la valutazione di impatto acustico e la comunicazione di inizio operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato;

PROPONE AL DIRIGENTE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 718 del 03/03/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa Ustica Costruzioni Generali s.r.l. per l'Impianto di produzione conglomerati bituminosi e impianto recupero rifiuti non pericolosi in Via delle Industrie n. 91 Fg. 2 partt. 1273-1274-1275 nel Comune di Isola delle Femmine (PA), **in sostituzione dei seguenti titoli:**
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, con recapito in pubblica fognatura;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
 - comunicazione operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/06, per le attività R13 di messa in riserva dei rifiuti di tipologia 7.1-7.6-7.31bis. Iscrizione n. 357 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi;

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati.

Autorizzazione allo scarico:

- lo scarico dei reflui provenienti dall'attività sopra descritta (Impianto di produzione conglomerati bituminosi) avverrà in pubblica fognatura, in conformità alla planimetria allegata ed agli elaborati tecnici prodotti;
- deve essere rispettata la quantità massima stimata di reflui (servizi igienici e acque di sanificazione per un totale stimato annuo pari a 55,2 mc);
- Le acque meteoriche di piazzale, previa decantazione, dovranno essere utilizzate per l'abbattimento delle polveri mediante i previsti irrigatori a pioggia;
- Lo scarico deve essere dotato di idoneo pozzetto d'ispezione, accessibile anche dall'esterno agli Enti/Autorità di controllo;
- A monte del pozzetto di ispezione dovrà essere installato un idoneo misuratore di portata istantanea dei reflui scaricati con registrazione e totalizzazione dei mc scaricati. Ogni anno solare la Ditta dovrà comunicare ad AMAP S.p.A. il totale dei metri cubi scaricati per anno solare ed il valore massimo di portata istantanea dei reflui scaricati nel periodo di riferimento;
- Lo scarico finale delle acque reflue nella pubblica fognatura, deve rispettare i valori limite della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Se non ancora ottemperato, la ditta dovrà trasmettere ad AMAP S.p.A., tramite il SUAP, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori eseguiti rilasciata dalla ditta esecutrice,

nonché l'asseverazione di un professionista abilitato sulla regolarità tecnico-funzionale dell'allaccio fognario eseguito;

- AMAP S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare a campione controlli qualitativi e volumetrici sullo scarico, prima dell'immissione nella rete fognaria comunale e di verificare, in qualunque momento, la regolarità tecnica e normativa degli allacci e degli scarichi, tenuto conto delle prescrizioni impartite;
- Eventuali non conformità rilevate verranno comunicate al SUAP e alla Città Metropolitana di Palermo per la revoca immediata dell'autorizzazione allo scarico concessa;
- I pozzetti di campionamento devono essere ispezionabili e mantenuti in efficienza;
- Tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;
- Si da' atto che le acque meteoriche della porzione di stabilimento dedicato all'attività di recupero rifiuti verranno riutilizzate per l'abbattimento delle emissioni diffuse e, pertanto, non daranno luogo a scarico;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico":

- per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocimento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- le emissioni in atmosfera derivano dallo stabilimento di produzione e vendita di conglomerati bituminosi sito in Via delle Industrie 91-93-95 nel Comune di Isola delle Femmine (PA), come da planimetria allegata; devono essere rispettate le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Valori limite Emissioni per il Punto di Emissione denominato E1 per effluente gassoso proveniente dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore:

Inquinante	VLE	Allegato I parte V D. Lgs. 152/06 e s.m.i.	Sistema abbattimento	Frequenza autocontrollo
Polveri	20 mg/Nm ³	Parte III paragrafo (12)	Filtro a maniche/MTD	Semestrale
Ossidi di zolfo (SO ₂)	500 mg/Nm ³ (Soglia rilevanza 5.000 g/h)	Parte II, paragrafo (3) Tabella C, classe V		Semestrale
Ossidi di azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ³ (Soglia rilevanza 5.000 g/h)	Parte II, paragrafo (3) Tabella C, classe V		Semestrale
IPA (Idrocarburi aromatici policiclici)	0,1 mg/Nm ³ (Soglia rilevanza 0,5 g/h)	Parte II, paragrafo (1.1) - Tab. A1 classe I		Annuale
S.O.V. espressi come C.O.T.	20 mg/Nm ³	Parte II, paragrafo (4) Tabella D - MTD		annuale

*Resta comunque inteso il rispetto dei limiti previsti per ogni singola sostanza appartenente alle classi individuate nelle tabelle della parte II dell'Allegato I alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

** tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.

Le emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/06, provenienti dalla caldaia alimentata a gasolio di potenza termica nominale di 0,046 MW per il

preriscaldamento del bitume, sono convogliate al camino di emissione denominato E2 presente nello stabilimento.

2. I Valori Limite Emissione (VLE) espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;
3. I VLE sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle "Migliori Tecnologie Disponibili" ed in conformità alle pertinenti norme previste dalla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
4. Le emissioni provenienti dal "miscelatore" devono essere trattate e convogliate sulla base delle MTD, unitamente alle emissioni provenienti dall'essiccatore, nel punto di emissione E1, al fine di rispettare i VLE di cui alla tabella sopra riportata;
5. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio;
6. Il Gestore dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo agli Organi di Controllo e Vigilanza (Città Metropolitana di Palermo e ARPA Sicilia), al Comune di Isola delle Femmine e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente S.T. Palermo la data di messa in esercizio e la data di messa a regime dell'impianto. Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione. Il Gestore dovrà inviare agli Organi di Controllo e Vigilanza e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente S.T. Palermo entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione;
7. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali;
8. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
9. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo agli Organi di Controllo e Vigilanza e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente S.T. Palermo;
10. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo (uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.);
11. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, agli Organi di Vigilanza e Controllo e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente S.T. Palermo entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli Organi di Controllo e

all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente S.T. Palermo sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;

12. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata dell'impianto;
13. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti al controllo (uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.);
14. Ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive agli Organi di Controllo e Vigilanza e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente S.T. Palermo le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
15. Per il contenimento delle emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e stoccaggio di prodotti polverulenti, il Gestore dovrà rispettare gli accorgimenti già previsti in fase progettuale e le ulteriori pertinenti prescrizioni contenute nella parte I dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in particolare:
 - I nastri trasportatori devono essere carterizzati;
 - Umidificazione, anche durante il fermo produttivo, delle aree comportanti maggiore produzione di emissioni diffuse tramite impianto automatico di irrigazione a pioggia;
 - Copertura con appositi teloni della sommità e dei lati dei cumuli di materiale sfuso;
 - In fase di scarico dei materiali inerti dovrà essere previsto il mantenimento di una bassa velocità di uscita e di una adeguata altezza di caduta;
 - Divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 m dalla zona di recinzione ed in ogni caso tale da garantire che la base del cumulo non tocchi il limite perimetrale. Inoltre i cumuli non dovranno superare i 2 m di altezza;
 - Piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta riguardante l'intero perimetro dell'impianto.
16. Per il contenimento delle emissioni diffuse in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare le pertinenti prescrizioni contenute nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
17. Rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste;
18. Il Gestore dovrà relazionare con periodicità almeno annuale agli Organi di Controllo e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente S.T. Palermo sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;

19. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalla presente autorizzazione e dalle specifiche norme vigenti in materia anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;
20. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle pertinenti norme del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;
21. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio della presente autorizzazione, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
22. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle altre normative specifiche vigenti e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
23. In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, il Gestore deve rispettare le prescrizioni e le norme di cui all'art. 6 del DPR 59/13 e s.m.i.. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6, il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/13 e s.m.i.;
24. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore, richiedendo preventivamente l'aggiornamento dell'autorizzazione in atto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
25. **l'efficacia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è subordinata all'adempimento del versamento da parte della Ditta delle tasse sulle concessioni governative regionali previste dal D.P.R. 641/72 e dal D.Lgs. n. 230/1991; il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 5 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii. esclusivamente tramite Portale PagoPA, la cui piattaforma è accessibile al link <https://pagamenti.regione.sicilia.it/static/>; ulteriori informazioni sono rinvenibili sul sito dedicato della Regione Siciliana <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-economia/dipartimento-finanze-credito/portale-tributi/tassa-concessioni-regionali>**
26. Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii.;

Comunicazione operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato, di cui all'articolo 216 del D. Lgs. 152/06, per le attività R13 di messa in riserva dei rifiuti di tipologia 7.1-7.6-7.31bis. Iscrizione n. 357 al registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi:

Ragione Sociale: Ustica Costruzioni Generali S.R.L.
Codice Fiscale/P.IVA: 06464510822
Sede legale: C.da Spalmatore sn – 90010 Ustica (PA)

Sede dell'impianto: Via delle Industrie n. 91- 90040 delle Femmine
 Indirizzo PEC: usticacg@pec.it
 Numero iscrizione Registro: 357
 Classe di attività (D.M. 350/98): 5 (Superiore o uguale a 3.000 t e inferiore a 6.000 t)

Tipologia di rifiuto	Attività di recupero	Quantità massime annue (t/anno)
7.1 All. 1 al D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. 186/2006: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto CER[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904]	R13 messa in riserva	3000
7.6 All. 1 al D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. 186/2006: conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo CER [170302]	R13 messa in riserva	1500
7.31-bis All. 1 al D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. 186/2006: terre e rocce di scavo CER [170504]	R13 messa in riserva	1490

Prescrizioni:

- La presente iscrizione potrà essere rinnovata mediante presentazione di nuova comunicazione prima della scadenza. Dovrà inoltre essere presentata nuova comunicazione, in caso di modifica delle operazioni di recupero iscritte con il seguente provvedimento e nel caso di variazione dell'assetto societario;
- Nell'esercizio delle attività di recupero, la Ditta dovrà attenersi alle norme tecniche e alle prescrizioni specifiche adottate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi del D.M. 05/02/1998, modificato dal D.M. 186/2006, con particolare riguardo a tutto quanto previsto dall'art. 8 del suddetto D.M. nonché alle norme nazionali e regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia. In ogni caso l'attività di recupero dovrà essere effettuata con modalità tali da evitare rischi e pericoli per l'ambiente e la salute pubblica;
- Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dare luogo a formazione di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- Ai sensi dell'art. 6, punto 8 del D.M. n. 186 del 05/04/2006 il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- Secondo quanto stabilito dall'Allegato 4 del D.M. 05/02/1998, modificato dal D.M. 186/2006, e tenuto conto di quanto comunicato dalla Ditta, nell'impianto non devono essere superate le quantità massime annue per singola tipologia di rifiuto riportate nella precedente tabella;
- La Ditta dovrà tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, i registri dovranno essere regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art.190 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed al D.M.148/1998, integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193 dello stesso D.Lgs. relativi al trasporto di rifiuti. La Ditta, inoltre, è obbligata alla comunicazione annuale relativa al catasto dei rifiuti ai sensi dell'art. 189 del suddetto D.Lgs;

- La Ditta è tenuta a versare a questa Città Metropolitana, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione al Registro delle imprese di cui al comma 3 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. , in ragione della classe di attività ai sensi del D.M. 350/1998;
 - Qualora la Ditta dovesse attivare l'attività autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. verrà cancellata dal Registro delle Imprese della Città Metropolitana di Palermo in quanto l'attività in procedura semplificata non può coesistere con quella ordinaria;
 - La Ditta dovrà attenersi alla prescrizione impartita dall'ufficio Urbanistica del Comune di Isola delle Femmine nell'ambito dell'attestazione di conformità urbanistica – Prot. AOO001-0010392 del 19/09/2024;
 - Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organi istituzionali.
3. dare atto che il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:
- Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 intestata alla Ditta Ustica Costruzioni Generali s.r.l., con sede legale in Contrada Spalmatore snc nel Comune di Ustica (PA) e attività di produzione e vendita conglomerati bituminosi nello stabilimento di Via delle Industrie n. 91, 93, 95 Fg. 2, p.lle 1273, 1274, 1275 nel Comune di Isola delle Femmine (PA).
4. dare atto che:
- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dal 11/03/2021, data del rilascio da parte del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 718 del 03/03/2021, a condizione che permanga la disponibilità dello stabilimento;**
 - il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
 - l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
 - l'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
 - la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività in oggetto, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
 - **sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**
 - **Il SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo, è onerato della verifica ai sensi della L.R. n. 24/1993 del pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al D.Lgs. 230/1991 e al DPR n. 641/1972;**
5. di trasmettere il presente provvedimento in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attività di competenza, nonché a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;
 6. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente Determinazione per 15 giorni consecutivi, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'